

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3181-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2005

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

e dal Ministro della difesa

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

col Ministro della salute

e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo pro- posto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Le motivazioni e la valenza politica del *Memorandum* in questione s'inquadrano nel contesto del rilancio delle relazioni tra i due Paesi, in particolare a seguito della visita a Tel Aviv nel giugno 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri, ed anche nel quadro della promozione delle attività inerenti al dialogo mediterraneo ed al processo di Barcellona. Peraltro, un impegno a migliorare e sostenere l'interscambio commerciale tra i due Paesi è stato anche alla base dell'ultima visita svolta da Ministro degli affari esteri in Israele nel dicembre del 2004.

Questo *Memorandum* è un accordo generale che regola la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa. Per quanto concerne le attività specifiche derivanti dalla sua attuazione, potranno essere conclusi degli accordi tecnici specifici.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'accordo che consiste nel rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità. Nel caso dovessero sorgere divergenze nell'applicazione degli Accordi tecnici speciali citati, prevarranno le disposizioni dell'Accordo generale.

L'articolo 2 individua i campi di cooperazione, che comprendono tra l'altro:

l'interscambio di materiali d'armamento;

le operazioni umanitarie;

l'organizzazione delle Forze armate e la gestione del personale;

la formazione e l'addestramento del personale militare;

le questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;

infine la ricerca e lo sviluppo in campo militare.

Oltre ai campi menzionati, le Parti potranno ricercare altri settori di cooperazione di reciproco interesse.

L'articolo 3 individua le forme in cui potrà esplicarsi la cooperazione. Vale la pena citare in particolare: gli scambi di visite ufficiali tra i rappresentanti delle due Parti; gli scambi di esperienze fra gli esperti delle due Parti; la partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; i programmi di ricerca e sviluppo in campo militare.

Le informazioni tecniche, comprese quelle di carattere commerciale ed operativo, scambiate nell'ambito della cooperazione, non potranno essere utilizzate per altri scopi se non quelli previsti in questo *Memorandum* d'intesa, e non potranno essere trasmesse a Paesi terzi senza il preventivo assenso delle Parti che le ha originate.

Il trasferimento eventuale a Paesi terzi di materiali o di informazioni tecniche, acquisite nell'ambito della cooperazione, sarà soggetto ad accordi puntuali ed ulteriori tra le due Parti.

L'articolo 4 detta il principio derogabile per cui ai fini dell'attuazione del *Memorandum*, ciascuna Parte sosterrà le proprie spese.

L'articolo 5 stabilisce che le attività derivanti dal presente accordo saranno soggette all'accordo sulla sicurezza, firmato dalle competenti autorità per la sicurezza di entrambe le Parti il 5 ottobre 1987.

L'articolo 6 regola il diritto di giurisdizione delle Parti sul proprio personale qualora esso si trovi sul territorio dell'altra Parte.

Le sentenze penali verranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato d'origine, in conformità agli accordi e convenzioni vigenti in materia tra le Parti. Le Autorità dei due Stati si presteranno reciproca as-

sistenza nelle inchieste e nella ricerca di prove, secondo quanto previsto dalla Convenzione europea del 1959 sulla reciproca assistenza in materia penale, di cui l'Italia e Israele sono parte.

L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'esecuzione dell'accordo.

L'articolo 8 stabilisce che potranno tenersi, alternativamente in Italia e in Israele, delle consultazioni periodiche fra i rappresentanti delle due Parti al fine di concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate ed eventuali intese tecniche per l'esecuzione di questo accordo.

L'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata del *Memorandum* di intesa e ne disciplina le modalità di recesso. Inoltre, esso consente di apportare emendamenti all'accordo in qualsiasi momento tramite scambio di note.

L'articolo 10 regola la risoluzione delle controversie e stabilisce che in prima istanza le Parti dovranno cercare di risolvere le eventuali dispute, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione dell'Accordo, in via amichevole. Se ciò non avvenisse, l'even-

tuale disputa dovrà essere sottoposta al direttore generale del Ministero della difesa israeliano e al Capo di Stato maggiore della difesa o al Segretario generale, a seconda della materia, del Ministero della difesa italiano.

L'articolo 11, infine, prevede che tutte le comunicazioni e le trattative fra le Parti avverranno in lingua inglese.

In conclusione, vi è da sottolineare il rilevante carattere politico del provvedimento in esame, evidenziando altresì come la mutata situazione mediorientale, dopo lo svolgimento delle elezioni palestinesi e la formazione del nuovo Governo israeliano, possa fugare ogni tipo di preoccupazione e rendere agevole il successivo *iter* del medesimo.

La Commissione ha modificato il provvedimento al fine di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5ª Commissione permanente.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

CASTAGNETTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

18 gennaio 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

18 gennaio 2005

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 1, con il seguente: «Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giugno 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del *Memorandum* stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo della proiezione per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.390 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2005-2007**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2005**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico